

## **PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE**

**N° 4/2018 DEL 28 FEBBRAIO 2018**

### **SCADENZA AL 7 MARZO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2018)**

Entro mercoledì 7 marzo 2018, i sostituti d'imposta devono trasmettere le CU2018 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro il prossimo 31 marzo.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2018.

### **LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2018 DEI LIBRI SOCIALI**

Entro il 16 marzo di ciascun anno:

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2018 sarà di:

- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2018.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

### **ENTRO IL 31 MARZO LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (CUPE)**

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 31 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

#### **CHIARIMENTI A SEGUITO DELLO SCARTO DEL MODELLO F24 CON COMPENSAZIONE: NUOVO VERSAMENTO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto, con l'art. 1, comma 990, una novità per il pagamento del modello F24, disponendo maggiori controlli sul grado di "affidabilità" del credito utilizzato.

Dal 1° gennaio 2018, infatti, in presenza di pagamento di deleghe contenenti importi a credito, l'Agenzia Entrate ha 30 giorni di tempo per verificare i profili di rischio del contribuente e l'esistenza o meno di tale credito, con possibilità di respingere la compensazione.

L'Agenzia ha chiarito che, nel caso in cui un modello F24 contenente compensazioni venga respinto, il contribuente deve necessariamente presentare un'altra delega di pagamento, applicando il ravvedimento operoso, conteggiando sanzioni ed interessi in base al ritardo con cui andrà ad effettuare il nuovo versamento.

#### **AL VIA LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), all'art. 1, comma 28, ha previsto agevolazioni fiscali per gli utenti del trasporto pubblico locale e, con la dichiarazione dei redditi del 2019, sarà quindi possibile detrarre dalle tasse il 19% delle spese sostenute dai cittadini per l'acquisto, nel 2018, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su un importo annuo massimo di 250 euro.

La detrazione, chiarisce il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, sempre entro un limite massimo di spesa di 250 euro, relativo all'abbonamento del contribuente e/o a quello dei familiari a carico.

È stato altresì introdotto il "ticket trasporti", che prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

#### **REGISTRO DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: OCCORRE RISRIVERSI AL CONI PERCHÉ È CAMBIATO IL SOFTWARE**

A seguito dell'introduzione del nuovo applicativo, a partire dal 1° gennaio 2018 tutte le utenze attualmente attive non sono più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva, deve provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma CONI, per poter accedere alla propria scheda e usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro.

Sarà sufficiente collegarsi all'indirizzo <https://rssd.coni.it/> e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password).

Il nuovo login consentirà l'accesso alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, stampare il certificato di iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le asd/ssd.

Si ricorda che l'adempimento è necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al settore.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.